

**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI
CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA'**
(Le modifiche sono in corsivo)

| |
|---|
| Art. 1 - Oggetto e finalità |
| In attuazione a quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000, il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio. I controlli effettuati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di benefici. |
| Art.2 - Ambito di applicazione |
| Il presente regolamento si applica agli uffici dell'amministrazione centrale e a qualsiasi altra struttura universitaria che nell'adempimento delle proprie attività sono tenuti a chiedere le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà. |
| Art. 3 – Definizioni |
| a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione è la dichiarazione sottoscritta dal soggetto che la rende e produce in sostituzione dei normali certificati attestanti gli stati, qualità personali e fatti elencati all'art. 46 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione ha la stessa validità temporale del certificato sostituito; b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è la dichiarazione concernente fatti, stati, qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato; essa è resa nell'interesse proprio del dichiarante e può riguardare anche fatti, stati e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante ne abbia diretta conoscenza e ne asserisca la rispondenza a verità. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di un servizio sia conforme all'originale. Può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati (artt. 47 e 19 del D.P.R. n. 445/2000); c) Controllo è l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza a verità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, di atto di notorietà e di conformità all'originale rese dal soggetto dichiarante. |
| Art. 4 - Termini per fare i controlli |
| 1. <i>I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sono attivati:</i> a) <i>di norma prima del provvedimento finale;</i> b) <i>nel caso di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, prima del provvedimento finale;</i> c) <i>a campione.</i> |
| 2. <i>I controlli a campione di cui alla lett. c) sono attivati trimestralmente.</i> |
| Art. 5 – Controlli |
| 1 La percentuale di dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione, quando non vi siano specifiche norme di settore, è predeterminata nella misura non inferiore al 5% con arrotondamento delle frazioni percentuali all'unità superiore. |

| |
|---|
| 2. (Nel caso in cui, in relazione al trimestre di riferimento, le dichiarazioni sono in numero pari o inferiori a 20, le stesse saranno accorpate alle dichiarazioni sostitutive nel trimestre successivo) ¹ |
| 3. L'individuazione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo, per ogni singola tipologia di procedimento, avviene mediante estrazione a sorte in base alla numerazione progressiva attribuita a ciascuna dichiarazione in funzione della percentuale stabilita al comma 1. |
| 4. L'estrazione avviene alla presenza di due funzionari dell'ufficio del responsabile del procedimento. Uno di questi cura la verbalizzazione delle operazioni di verifica. |
| 5. (Il responsabile del procedimento dispone idonei controlli a campione nei casi in cui sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive). ² Il dubbio sulla veridicità della dichiarazione è fondato: a) in presenza di incongruenze e o anche di contraddittorietà tra i dati dichiarati ovvero tra questi e le informazioni già in possesso del responsabile del procedimento; b) in presenza di imprecisioni e o anche omissioni tali da far ritenere la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali o, comunque, che non consentano un'adeguata e completa valutazione. |
| 6. <i>La dichiarazione controllata in caso di ragionevoli dubbi non integra il numero di quelle rientranti nella verifica a campione.</i> |
| 7. Il responsabile del procedimento fa i controlli mediante: a) consultazione diretta, se possibile, delle banche dati dell'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico tra banche dati, rispettando i limiti e le condizioni indicati dalla stessa Amministrazione; b) verifiche indirette, richiedendo alla Amministrazione certificante, tramite PEC, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato; c) verifiche indirette richiedendo conferma dei fatti anche ai privati ove indicati a testimonianza del fatto. |
| 8. I controlli devono sempre avvenire nel rispetto dei principi contenuti nelle precedenti disposizioni nonché nel rispetto dei tempi di cui all'art. 4. |
| 9. Il responsabile del procedimento conserva evidenza formale dell'osservanza dei criteri che hanno condotto all'individuazione delle dichiarazioni sottoposte a controllo e relaziona, entro il quinto giorno lavorativo dal termine dei controlli, al Dirigente o, se mancante, al Direttore Generale sull'esito dello stesso controllo. |
| Art. 6 - Integrazione dichiarazioni sostitutive |
| Il responsabile del procedimento, nel corso dell'istruttoria, ove riscontri irregolarità od omissioni in cui sia evidente la buona fede, le comunica al dichiarante, unitamente alla sospensione del procedimento fino a quando il dichiarante non regolarizza la dichiarazione e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni ai sensi del c.7 dell'art. 2 della L.240/1990. |
| Art. 7 - Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni |
| 1. Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emergano dichiarazioni non veritiere, il responsabile del procedimento è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al dirigente della ripartizione di appartenenza se esistente o in sua mancanza al dirigente generale. <i>Questi</i> procederà all'inoltro all'autorità giudiziaria degli atti contenenti le presunte non veridiche dichiarazioni, con indicazione delle generalità del soggetto autore della dichiarazione stessa. |

¹ Abrogato

² Periodo soppresso

2. Il responsabile del procedimento comunica all'interessato l'impossibilità di emettere il provvedimento richiesto. *Il Dirigente o il Direttore Generale adotta, se competente, ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 445/2000, l'atto di decadenza dai benefici se ottenuti, e il recupero di eventuali somme erogate.*

Art. 8 - Responsabilità per omissione o mancata esecuzione dei controlli

Il responsabile del procedimento e il Dirigente ovvero il *Direttore Generale*, ciascuno per quanto di propria competenza, risponde a titolo di responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare nel caso:

- a) della mancata esecuzione dei controlli, in attuazione e nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente Regolamento;
- b) che non esegua le procedure conseguenti all'accertamento della non veridicità della dichiarazione.

Art. 9 - Norma finale

1. Il regolamento in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.71 del DPR 28/02/2000 n. 445 emanato con D.R. n. 2887 del 23/12/2009 e successive modificazioni è abrogato.

2. *Il presente regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.*